



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, che dispone che agli organi di governo spettano, tra l'altro, la definizione di direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, n. 386, recante "Istituzione e funzioni dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 198, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Organismo indipendente di valutazione delle performance";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186 recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, in particolare, l'articolo 7, comma 6, laddove è previsto che il dirigente preposto alla Direzione generale per la digitalizzazione è il responsabile per la protezione dei dati (RPD) ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 maggio 2024, n. 151, di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 luglio 2024 con il quale è stato attribuito l'incarico di Direttore generale per la Direzione generale per la digitalizzazione e, in particolare, l'articolo 2 con cui lo stesso è stato individuato quale Responsabile per la protezione dei dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

RITENUTO che sulla base delle disposizioni del su citato articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sia riconducibile al Ministro, in quanto organo di governo, l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico amministrativo;

CONSIDERATO che l'applicazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali è riservata ai dirigenti e ai capi di strutture, che vi provvedono con proprie determinazioni ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

CONSIDERATO che l'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 2016/679 qualifica, come «titolare del trattamento»: “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali” e come «responsabile del trattamento»: “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”;

CONSIDERATO che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel complesso delle sue articolazioni organizzative di livello centrale e periferico, è Titolare del trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle proprie attribuzioni;

RITENUTO necessario individuare, in concreto, nell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i soggetti mediante i quali il Ministero esercita le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali;

RITENUTO che, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, attesa la sua complessità organizzativa e la peculiarità delle proprie attribuzioni, possa svolgere in autonomia le funzioni di Titolare del trattamento dei dati complessivamente trattati nell'ambito delle proprie attribuzioni;



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

RITENUTO necessario di dover provvedere all'attribuzione dei compiti e delle responsabilità ai soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento dei dati personali di titolarità del Ministero, nonché della vigilanza sulla tenuta del Registro delle attività di trattamento al Responsabile della protezione dei dati;

SENTITI i Titolari dei Centri di responsabilità del Ministero,

EMANA LA SEGUENTE

DIRETTIVA

PREMESSA

Con l'entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche "Regolamento"), a far data dal 25 maggio 2018, sono previsti nuovi obblighi per i soggetti che trattano dati personali, ivi comprese le amministrazioni pubbliche e risulta modificato il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia protezione dei dati personali") e ss.mm.ii. per le parti in cui lo stesso risulti non compatibile con la nuova disciplina ivi prevista.

1. TITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito anche "Ministero" o "Amministrazione"), nelle articolazioni previste dall'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo n. 300/1999 e ss.mm.ii., dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 198/2021 e dal decreto ministeriale n. 151/2024, è il Titolare del trattamento, ad esclusione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto è Titolare del trattamento effettuato nell'ambito delle proprie attribuzioni ed assicura il rispetto degli adempimenti in materia di protezione dei dati personali.

I soggetti mediante i quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita le funzioni di Titolare del trattamento di cui al primo comma, nel rispettivo ambito di competenza sono:

- il Capo di Gabinetto per quanto riguarda gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro, con i Viceministri e con i Sottosegretari;
- i Capi Dipartimento;



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

- i Responsabili degli Uffici periferici (Direzioni Generali Territoriali e Provveditorati interregionali);
- il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- i Responsabili di altri Organismi e Istituzioni.

In conformità all'assetto organizzativo del Ministero, i soggetti che esercitano le funzioni di Titolare del trattamento, ciascuno per il rispettivo ambito di competenza, sono tenuti ad assicurare il rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali che incombono sul Titolare.

In tale contesto, tali soggetti sono tenuti a porre in essere misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire e dimostrare che il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente alle disposizioni del Regolamento.

I soggetti che esercitano le funzioni di Titolare del trattamento, ciascuno per il rispettivo ambito di competenza, individuano un Referente per la privacy, che li supporti nelle funzioni di coordinamento e che costituisca il punto di contatto con il Responsabile della protezione dati.

2. SOGGETTI DESIGNATI PER LO SVOLGIMENTO DI COMPITI E FUNZIONI

I soggetti che esercitano le funzioni di Titolare del trattamento, di cui all'articolo 1, possono affidare specifici compiti e funzioni, connessi al trattamento dei dati personali, a dirigenti o a capi di strutture, che da essi dipendono, previa apposita individuazione in qualità di soggetti designati con contestuale indicazione di specifiche istruzioni per lo svolgimento del trattamento.

I soggetti designati svolgono i compiti e le funzioni ad essi affidati nell'ambito delle proprie competenze per i trattamenti connessi ai processi di cui sono responsabili.

3. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del trattamento è la persona fisica o giuridica, estranea all'Amministrazione, che, per le funzioni ad essa affidate, tratta dati personali per conto del Dicastero.

La designazione del Responsabile avviene mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, stipulato dal soggetto che esercita le funzioni di Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 1, ovvero da un soggetto da questi formalmente designato ai sensi



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

dell'articolo 2, così come previsto ex articolo 28, paragrafo 3 del Regolamento.

Nel contratto o nell'atto giuridico di designazione può essere prevista la facoltà, per il Responsabile, di ricorrere ad un altro Responsabile per l'esecuzione di specifiche attività per conto del Titolare, previa autorizzazione scritta, specifica o generale, rilasciata dal medesimo soggetto che ha stipulato il contratto o l'atto giuridico di designazione.

Il Responsabile tratta i dati personali esclusivamente sulla base di istruzioni documentate fornite dal Titolare del trattamento, o da chi ha stipulato il contratto o l'atto giuridico, ed assicura che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali "si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza", ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b del Regolamento.

4. AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

I dirigenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati al trattamento dei dati personali in relazione alle competenze esercitate dai propri uffici nel rispetto delle misure e istruzioni adottate dall'Amministrazione. Essi assicurano che il personale assegnato all'ufficio abbia adeguata conoscenza delle modalità di trattamento dei dati personali e delle istruzioni impartite, nonché vigilano sull'esatta osservanza delle misure adottate.

Il personale non dirigente in servizio presso il Ministero è autorizzato al trattamento dei dati personali nei limiti delle competenze a essi attribuite nell'ambito dell'ufficio o struttura di appartenenza. Sono fatte salve eventuali diverse determinazioni, volte a limitare il trattamento dei dati personali a determinati dipendenti.

Tutto il personale autorizzato al trattamento dei dati riceve dal Titolare del trattamento, ovvero da un soggetto da questi formalmente designato ai sensi dell'articolo 2, specifiche istruzioni con riferimento anche alle misure di sicurezza da rispettare nell'effettuazione delle operazioni di trattamento affidate.

5. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il dirigente preposto alla Direzione generale per la digitalizzazione è il RPD del Ministero ai sensi del i sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186.



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Il Titolare del trattamento assicura la massima collaborazione al RPD per il miglior esercizio delle sue funzioni.

Al RPD è garantito l'accesso ai dati personali ed ai trattamenti del Titolare nella misura necessaria allo svolgimento dei propri compiti.

Il RPD assolve ai compiti previsti dall'articolo 39 del Regolamento e vigila sulla tenuta del Registro dei trattamenti ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento (UE) 2016/679 da parte dei soggetti che esercitano le funzioni di Titolare del trattamento. A tal fine, il RPD, in coordinamento con gli organi di controllo interno del Ministero, effettua verifiche periodiche sulla corretta applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati e delle procedure interne adottate dal Ministero. I risultati delle verifiche sono documentati e comunicati ai soggetti che esercitano le funzioni di Titolare del trattamento interessati per l'adozione delle eventuali misure correttive entro termini prestabiliti. Le verifiche sono condotte secondo criteri di proporzionalità e non interferenza con l'attività amministrativa, privilegiando modalità collaborative e di supporto tecnico per il miglioramento continuo dei processi di trattamento.

Per lo svolgimento degli specifici compiti attribuiti, il RPD può avvalersi di personale di supporto con specifiche competenze giuridiche, informatiche, di analisi dei processi e di valutazione e gestione del rischio.

6. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Registro delle attività di trattamento dei dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 1, è redatto in forma scritta, anche in formato elettronico, ed è suddiviso in sezioni, una per ogni struttura organizzativa.

I soggetti che esercitano le funzioni di Titolare del trattamento sono responsabili della tenuta del Registro, ciascuno per la sezione di propria competenza, e curano la tempestiva condivisione dello stesso con il Responsabile della protezione dei dati.

7. FORMAZIONE DEL PERSONALE

Al fine di promuovere la conoscenza dei principi in materia di protezione dei dati personali e di sensibilizzare il personale sulla rilevanza dei diritti tutelati dal vigente quadro normativo, è necessario prevedere un piano di formazione mirato a fare acquisire al personale il livello di conoscenza della



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

materia adeguato al ruolo.

In particolare, il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto da questi formalmente designato ai sensi dell'articolo 2, deve prevedere un piano di formazione specifica avente ad oggetto gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, definendo altresì le modalità e la periodicità di erogazione dei corsi di formazione. Tale piano di formazione costituisce una misura generale da adottare per garantire il corretto trattamento dei dati.

8. GESTIONE DELLE VIOLAZIONI DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del trattamento adotta procedure interne per l'identificazione tempestiva e la valutazione delle violazioni dei dati personali, in conformità agli articoli 33 e 34 del Regolamento.

Ogni violazione dei dati personali che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve essere immediatamente comunicata al Responsabile della protezione dei dati, il quale valuta la necessità di procedere con la notifica all'autorità di controllo e, se del caso, alla comunicazione agli interessati secondo quanto previsto dal Regolamento.

Il Titolare del trattamento mantiene un registro documentale di tutte le violazioni, comprensivo delle circostanze, delle conseguenze e dei provvedimenti adottati, secondo le modalità previste dall'articolo 33, paragrafo 5, del Regolamento.

9. VALUTAZIONI D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI.

Il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto da questi formalmente designato ai sensi dell'articolo 2, adotta procedure interne per la conduzione di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento, in relazione ai trattamenti che possono presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Quando ad esito della valutazione d'impatto risulta un rischio residuo elevato, il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto da questi formalmente designato ai sensi dell'articolo 2, consulta preventivamente l'Autorità di controllo prima di procedere al trattamento, avvalendosi, ove opportuno, del supporto del RPD.

10. PRIVACY BY DESIGN & BY DEFAULT

Il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto da questi formalmente designato ai sensi



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

dell'articolo 2, adotta procedure interne e misure di tecniche e organizzative anche di sicurezza che soddisfino i principi della protezione dei dati fin dalla progettazione (privacy by design) e per impostazione predefinita (privacy by default). Tali misure devono consentire di ridurre al minimo il trattamento dei dati personali, pseudonimizzare i dati personali ove non necessari, offrire trasparenza per quanto riguarda le modalità di trattamento dei dati personali e consentire all'interessato di controllare i trattamenti effettuati sui propri dati. In particolare, in fase di sviluppo, progettazione, selezione e utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti basati sul trattamento di dati personali o che trattano dati personali per svolgere le loro funzioni, occorre tenere conto dei principi sopra esposti. Le misure di sicurezza comprendono, tra le altre, la pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali, la capacità di assicurare riservatezza, integrità e disponibilità dei sistemi, il ripristino tempestivo dell'accesso ai dati in caso di incidente e procedure per testare regolarmente l'efficacia delle misure implementate.

11. DIRITTI DEGLI INTERESSATI E PROCEDURE PER L'ESERCIZIO

Il Titolare del trattamento assicura l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento e adotta procedure standardizzate per la gestione delle richieste di esercizio di tali diritti, in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Titolare del trattamento può designare referenti specifici per la gestione di tali richieste.

Le informazioni e le comunicazioni agli interessati sono fornite in forma concisa, trasparente e intelligibile, con linguaggio semplice e chiaro. Quando tecnicamente possibile e richiesto dall'interessato, le informazioni sono fornite con mezzi elettronici.

12. TRASFERIMENTI DI DATI VERSO PAESI TERZI

Il Titolare del trattamento adotta procedure interne per la gestione dei trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, in conformità a quanto previsto dal Capo V del Regolamento, verificando l'esistenza di una decisione di adeguatezza della Commissione europea ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento o di garanzie adeguate secondo l'articolo 46 del Regolamento.

Il Titolare del trattamento è tenuto a consultare l'elenco delle decisioni di adeguatezza vigenti disponibile sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali.



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Il Titolare del trattamento, prima di procedere a trasferimenti basati su garanzie adeguate, consulta il Responsabile della protezione dei dati per la verifica della conformità alle disposizioni del Regolamento.

Il Titolare del trattamento documenta nel Registro delle attività di trattamento tutti i trasferimenti effettuati, specificando la presenza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate di cui all'articolo 46 del Regolamento.

13. CONSERVAZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del trattamento adotta procedure interne per la definizione di criteri chiari per la determinazione dei tempi di conservazione dei dati personali, in conformità al principio di limitazione della conservazione previsto dall'articolo 5 del Regolamento, tenendo conto delle specifiche normative di settore e delle esigenze amministrative.

14. DISPOSIZIONI FINALI

Dall'attuazione della presente direttiva non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente direttiva è trasmessa agli organi di controllo secondo la normativa vigente.

Sen. Matteo Salvini